



CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI AREZZO

Viale Mecenate, 29/C - 52100 AREZZO - Tel. 0575-22711 - Fax 0575-353526 - Codice Fiscale: 80000930513
Sito Internet: www.cassaedilearezzo.it – Indirizzo e-mail: info@cassaedilearezzo.it

Prot. n. 31

Arezzo 07 Febbraio 2023

A TUTTE LE IMPRESE ISCRITTE
A TUTTI I CONSULENTI
LORO SEDI

CIRCOLARE N. 1/2023

Oggetto: Congruità – accordo delle Parti sociali Nazionali del 7 dicembre 2022

Con riferimento a quanto stabilito dall'accordo sindacale nazionale del 07/12/2022 (allegato in copia alla presente) avente ad oggetto l'applicazione dell'istituto della Congruità della manodopera in relazione agli interventi edilizi, si evidenziano alcuni aspetti essenziali per una corretta gestione degli adempimenti connessi a tale Istituto.

Tra le principali novità introdotte, l'accordo ha previsto una **procedura di alert** ed ha **puntualizzato le modalità operative della gestione della manodopera non registrata in cassa edile**.

Per quanto riguarda la procedura di alert, che avrà effetto dal 01.03.2023, si sottolinea quanto segue:

a seguito dell'invio di una denuncia di nuovo lavoro (DNL) nel portale CNCE_EDILCONNECT, sarà inviata una e-mail – PEC all'impresa affidataria dei lavori (impresa principale) ed alla Stazione Appaltante (nel caso di lavori pubblici, LLPP) con la quale si informerà il destinatario/i circa la presenza di un'opera oggetto di verifica di congruità e per la quale all'ultimazione della stessa dovrà essere necessariamente richiesta la certificazione di congruità. Si ricorda che detta certificazione di congruità dovrà essere richiesta nell'ambito dei LLPP in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento lavori mentre, nell'ipotesi di lavori privati soggetti a verifica di congruità (oltre 70.000 euro di lavori complessivi), prima di procedere al pagamento del saldo finale.

Si fa presente che, come già avviene attualmente, ogni 3 del mese verrà inviata una e-mail/pec all'impresa principale, informandola circa l'avanzamento della congruità in relazione allo specifico intervento edilizio.

Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, 20 giorni prima dell'ultimazione degli stessi verrà inviata una e-mail/pec all'impresa principale (ed alla Stazione Appaltante nel caso di LLPP) circa la necessità di procedere alla richiesta di congruità una volta conclusi i lavori.

A conclusione dei lavori, nell'ipotesi in cui non sia stata richiesta la certificazione di congruità si possono presentare due ipotesi:

- 1) Se il cantiere risulta congruo, la Cassa Edile invierà una e-mail/pec all'impresa affidataria dei lavori (ed alla Stazione Appaltante nel caso di LLPP), invitando a richiedere la certificazione di congruità;
- 2) Se il cantiere non risulta congruo, verrà inviata una e-mail/pec all'impresa affidataria (ed alla Stazione Appaltante nel caso di LLPP), con la quale si avviserà l'impresa affidataria dei lavori di regolarizzare la

posizione entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione pec e a richiedere successivamente la certificazione di congruità. Nella comunicazione inviata sarà specificato che qualora non si ottemperi alla regolarizzazione nei termini previsti, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI (Banca Nazionale delle Imprese Irregolari) e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC.

La procedura al punto 2), sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal 1° marzo 2023 .

Per quanto riguarda l'inserimento della manodopera impiegata nella realizzazione dell'opera (diversa da personale operaio/apprendista) si ricordano le seguenti procedure operative già in vigore ed in parte nuovamente richiamate dal citato accordo:

1 – per le imprese edili con dipendenti , la manodopera utilizzata nella realizzazione dell'intervento edilizio dal titolare artigiano, da soci lavoratori e collaboratori familiari dovrà essere inserita nell'apposita sezione della denuncia mensile dei lavoratori occupati mediante la piattaforma MUT;

2- per le imprese edili affidatarie senza dipendenti, la manodopera utilizzata nella realizzazione dell'intervento edilizio dal titolare artigiano, dai soci lavoratori e dai collaboratori familiari dovrà essere inserita, previa registrazione a cura della stessa impresa senza dipendenti, sull'applicativo CNCE_EDILCONNECT, compilando l'apposito form ed indicando le ore di lavoro prestate (max 173/mese);

3 – per i lavoratori autonomi e imprese edili senza dipendenti, non affidatari dei lavori, anch'essi, previa registrazione all'applicativo CNCE_EDILCONNECT, dovranno indicare le ore di lavoro prestate (max 173/mese), compilando l'apposito form. **In via residuale ed alternativa** alla modalità appena detta, vi sarà la possibilità di allegare la fattura **che necessariamente dovrà contenere l'importo della manodopera prestata.**

Rimanendo a disposizione per ulteriori indicazioni, si porgono cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
(Arch. Igor Michele Magini)

Addì, 7 dicembre 2022 in Roma

ANCE, LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI, AGCI-PRODUZIONE E LAVORO,
CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO, CNA COSTRUZIONI, FIAE CASARTIGIANI, CLAAI EDILIZIA,
CONFAPI ANIEM e
FENEAL UIL, FILCA CISL, FILLEA CGIL

Le parti, in relazione all'applicazione dell'istituto della congruità della manodopera di cui all'Accordo delle parti sociali del 10 settembre 2020, integralmente recepito dal DM n. 143/2021 e al fine di dare piena attuazione alle disposizioni normative del DM n. 143/2021, anche attraverso un'azione incisiva volta a favorire la formazione e l'informazione di tutti i soggetti operanti nei cantieri e dei committenti pubblici e privati, a garanzia della corretta applicazione dell'istituto

concordano

- che, a decorrere dal 1° marzo 2023, per tutti i cantieri pubblici e privati, è introdotta la *procedura di alert*, individuata nell'ambito della Commissione congruità costituita dalle parti sociali, di cui all'allegato del presente accordo, costituente parte integrante dello stesso;
- che, in considerazione della fase di avvio del sistema congruità nazionale, *per i soli cantieri conclusi entro il 28 febbraio 2023 (la cui denuncia di nuovo lavoro sia stata effettuata a decorrere dal 1° novembre 2021)*, le Casse Edili/Edilcasse procederanno al rilascio dell'attestato di congruità anche qualora la documentazione giustificativa, eventualmente necessaria a dimostrare il raggiungimento della percentuale minima di congruità, sia costituita da un'autodichiarazione dell'impresa avente ad oggetto ad esempio, l'utilizzo di macchinari altamente tecnologici e/o materiali di pregio o presenza di manufatti estranei alle lavorazioni edili. Resta fermo che, a decorrere dal 1° marzo 2023 tutti i cantieri ancora aperti a tale data, inseriti nel sistema CNCE_Edilconnect, saranno sottoposti alla *procedura di alert*;
- che le Casse Edili/Edilcasse fatta salva, ove ne ravvisino la necessità, la verifica della correttezza di quanto attestato dai soggetti interessati, non potranno inserire blocchi/inibizioni nel sistema non previsti dalle procedure esistenti anche alla luce della FAQ n. 8 della COM. CNCE n. 803/2021;


- che, in caso di lavoratori autonomi o titolari di impresa artigiana, fermo restando quanto previsto nell'art. 5 del D.M. n 143/2021, nonché quanto previsto nella FAQ n. 5 della COM. CNCE n. 798/2021, il sistema CNCE_Edilconnect dovrà attenersi per tali soggetti all'indicazione delle 173 ore massime di lavoro commisurate, convenzionalmente quale costo figurativo ai fini della congruità, rispettivamente al III° livello (operaio specializzato) per i lavoratori autonomi e al V° livello per il titolare di impresa artigiana, secondo gli importi stabiliti dal contratto collettivo nazionale dell'artigianato;
- che, fermo restando che l'inserimento nel sistema CNCE_EdilConnect delle ore lavorate dal lavoratore autonomo è la forma primaria per dimostrare il raggiungimento della percentuale di incidenza della manodopera, in caso di presentazione di documentazione (idonea fattura) che attesti i costi non registrati presso la Cassa Edile/Edilcassa, la stessa deve contenere specificatamente l'indicazione dell'importo di manodopera;
- che, anche alla luce della normativa sulla congruità e stante quanto stabilito nel tempo dalle parti sociali sottoscrittrici, è confermato l'obbligo della denuncia per lo specifico cantiere;
- di incontrarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2023 per l'analisi e la risoluzione dei temi non ancora definiti.

Letto, confermato e sottoscritto

ANCE



LEGACOOP
PRODUZIONE & SERVIZI



CONFCOOPERATIVE
LAVORO E SERVIZI
Firmato digitalmente da:
Fabrizio Salomoni
Data: 07/12/2022
15:46:31


AGCI PRODUZIONE E
LAVORO



ANAEP
CONFARTIGIANATO



CNA
COSTRUZIONI




FIAE CASARTIGIANI




CLAAI EDILIZIA



CONFAPI ANIEM




FENEAL UIL



FILCA CISL



FILLEA CGIL



PROCEDURA INFORMATIVA CONGRUITA'

Invio alert ai soggetti interessati

Alla luce della normativa vigente in tema di congruità e delle valutazioni effettuate nel corso delle riunioni della Commissione Congruità delle parti sociali, si riporta di seguito l'ipotesi di procedura informativa, che il sistema CNCE_Edilconnect veicola per il tramite della Cassa competente, per l'impresa affidataria e per il committente, suddivisa tra appalti pubblici e privati, al fine di sensibilizzare ad un corretto adempimento della normativa stessa con particolare riguardo alla richiesta dell'attestazione.

APPALTO PUBBLICO

1. A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_EdilConnect, quest'ultima genera una mail-pec all'impresa affidataria e al committente, informandoli che, ai sensi del DM n. 143/21, l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità da richiedere, a cura dell'impresa e/o del committente, in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa, prima di procedere al saldo finale da parte del committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa *affidataria, anche non edile*, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect, ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità.

3. Per i lavori di durata pari o superiore ai 30 giorni, *20 gg prima della fine dei lavori* invio di una Pec all'impresa affidataria e al committente con la quale si informa che, a seguito della chiusura del cantiere, si dovrà procedere alla richiesta della congruità prima di effettuare il pagamento dello stato finale.

4. *Alla data di chiusura del cantiere*, in caso di omessa richiesta della congruità:

- 4.1** *se il cantiere risulta congruo*, la Cassa, tramite Pec, invita l'impresa affidataria e il committente a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitànazionale.it accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec;
- 4.2** *se il cantiere non risulta congruo*, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (*es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno*), la Cassa invia tramite Pec una nuova informativa al committente e all'impresa affidataria, con cui si segnala che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione, con avviso di non procedere al pagamento del saldo finale (per il committente). Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

È importante sottolineare che l'automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità e, di conseguenza, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà, sin dal momento dell'inserimento del cantiere, le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

Si precisa che quest'ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023.

LAVORI PRIVATI

1. A seguito dell'invio della DNL alla Cassa competente, anche tramite il sistema CNCE_Edilconnect, quest'ultima genera una Pec all'impresa affidataria informandola che ai sensi del DM n. 143/21 l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità che deve essere dimostrata dalla stessa prima dell'erogazione del saldo finale del committente.

Nell'ipotesi in cui l'impresa *affidataria, anche non edile*, non abbia inserito il cantiere in CNCE_Edilconnect ma un suo subappaltatore abbia provveduto ad inserire il proprio lavoro indicando, nel campo obbligatorio, l'impresa affidataria, il sistema invierà una Pec a quest'ultima invitandola ad adempiere all'inserimento del cantiere e comunque alla verifica dei dati già inseriti.

2. Ogni 3 del mese, invio del riepilogo da parte di CNCE_Edilconnect all'impresa affidataria dei dati relativi alla congruità dei propri cantieri, per consentire alla stessa la conoscenza dell'andamento della congruità.
3. Per i lavori di durata pari o superiore a 30 giorni, *20 gg prima della fine dei lavori* invio di una Pec all'impresa affidataria con la quale si informa che l'erogazione dello stato finale da parte del committente potrà avvenire solo dopo aver richiesto ed ottenuto l'attestazione di congruità.
4. Alla data di chiusura del cantiere, in caso di omessa richiesta della congruità:
 - 4.1 *se il cantiere risulta congruo*, la Cassa, tramite Pec, invita l'impresa affidataria a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento del saldo finale ovvero, in alternativa, a scaricarla direttamente dal portale www.congruitànazionale.it accedendo alla funzione "verifica attestazione congruità" e inserendo il CUC e il codice di autorizzazione, questi ultimi indicati nella stessa Pec.
 - 4.2 *se il cantiere non risulta congruo*, il 1° giorno utile del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere (*es. chiusura cantiere 16 aprile → 1° giugno*), invio tramite Pec di una nuova informativa all'impresa affidataria con cui si segnala che l'opera denunciata non risulta congrua e che non si è proceduto alla richiesta dell'attestazione. Nella missiva sarà specificato che, in caso non si ottemperi a quanto previsto dalla normativa richiamata in tema di regolarizzazione (inclusa la possibilità di presentare eventuale documentazione giustificativa, compresa la dichiarazione del direttore dei lavori ai sensi dell'Accordo 10 settembre 2020) e di richiesta dell'attestazione di congruità entro e non oltre 15 giorni dalla data di ricevimento della Pec, si procederà a segnalare l'impresa affidataria come irregolare in BNI e che tale irregolarità inciderà sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio, per l'impresa affidataria, del DURC on-line di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 30 gennaio 2015.

E' importante sottolineare che l'automatismo generato prevede che la Cassa Edile/Edilcassa agisca in qualità di delegata al fine di poter procedere alla richiesta dell'attestazione di congruità

e, di conseguenza, il sistema CNCE_Edilconnect evidenzierà sin dal momento dell'inserimento del cantiere le conseguenze previste in caso di mancata richiesta di attestazione di congruità nei tempi definiti.

Si precisa che quest'ultima fase della procedura (punto 4.2) sarà attivata solo per i lavori la cui DNL sia stata presentata a decorrere dal prossimo 1° marzo 2023

Qualora dalle notifiche preliminari pervenute alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente risulti un lavoro pubblico o privato (quest'ultimo per un'opera il cui valore complessivo sia pari o superiore a 70.000 euro) cui non corrisponda alcuna DNL nel sistema CNCE_Edilconnect, la Cassa, decorsi 30 giorni dalla data presunta di inizio lavori indicata nella notifica stessa, invierà una comunicazione a mezzo Pec all'impresa affidataria, per informarla della necessità di ottemperare agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di congruità.